

REGOLAMENTO (CE) N. 81/95 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 1995

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁶⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 3275/94 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3353/94⁽⁸⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei

prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹⁰⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione⁽¹¹⁾ e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 3275/94 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1995.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 339 del 29. 12. 1994, pag. 69.

⁽⁸⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 111.

⁽⁹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

⁽¹¹⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.